

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA CONSORTILE "AGRO SOLIDALE" - AMBITO TERRITORIALE S01_3

E L' "ASSOCIAZIONE APS EUROSARRASTRI"

L'anno 2021 addì del mese di Maggio in Via Pittoni, n. 1 di Pagani (SA) presso la sede dell'Azienda "Agro Solidale" del Comune di Pagani (SA), Capofila del Piano di Zona Ambito Territoriale S01_3

fra

l'Azienda Speciale Consortile "Agro Solidale" per i Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale S01_3 (Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio), P. IVA 05548710655, rappresentata dal Direttore Generale dell'Azienda dott. Porfidio Monda, nato a Sarno il 01.06.1954, giusto Contratto di nomina n. del 15.05.2016, rinnovato il 15-05-2020

e

l'Associazione APS Eurosarrastri CF 94060270652, con sede legale in Sarno (SA), Via G. Nunziante n. 30, rappresentata dal Signor Sicuro Nicola, nato a Sarno (SA) il 30.09.1964, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione sopra indicata,

PREMESSO

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- che all'art. 7 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale e che dimostrino attitudine e capacità operative;
- che l'art. 14 della legge regionale n. 11/2007 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per la sperimentazione di progetti innovativi volti a favorire il continuo adeguamento dell'offerta di servizi ai bisogni dei cittadini. A tal fine alle organizzazioni di volontariato sono riconosciute le sole spese documentate a titolo di rimborso ed è fatto loro divieto di partecipare a procedure di aggiudicazione di servizi;
- che il comma 4 dell'art. 14 della legge n. 11/2007 prevede, a tal fine, la possibilità per gli enti pubblici di stabilire forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato attraverso le convenzioni previste dalla legge regionale n. 9/1993 (abrogata dall'art. 60 salvo quanto statuito dall'art. 11 della legge 11/2007);
- che la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC prevede che le convenzioni di cui alla l. 266/1991 possono essere stipulate in deroga ai principi dell'evidenza pubblica al fine di realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica adeguatezza e a condizione che siano rispettati i principi di imparzialità e trasparenza;

- che il D.M. n. 72/2021, di adozione delle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55 -57 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che le convenzioni, disciplinate dagli artt. 56 e 57, costituiscano una delle forme tipiche nelle quali alcuni ETS– organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale – possono concludere accordi di collaborazione con le PP.AA.;
- che con la D.G.R. n. 144 del 12.04.2016 pubblicata sul BURC n. 25 del 18.04.2016 la Regione Campania ha modificato l'assetto dell'Ambito S1 con l'istituzione di tre nuovi Ambiti Territoriali denominati Ambito S01_1 (Comune capofila Nocera Inferiore), Ambito S01_2 (Comune capofila Scafati) e Ambito S01_3 (Comune capofila Pagani);
- che il Comune di Sarno rientra nell'Ambito S01_3;
- che il 14.11.2016 è stata costituita l'Azienda Speciale Consortile "Agro Solidale" - Ambito S01_3;
- il Servizio Sociale del Comune di Sarno (SA) con relazione dettagliata, agli atti dell'ufficio aziendale prot. n.6150 del 16/03/2021, richiedeva di attivare il trasporto per una disabile grave G.E, bisognosa di terapia riabilitativa mirata ed indispensabile per la gestione della sua disabilità grave erogata dal Centro ANFFAS di Salerno, in considerazione anche della fragilità del nucleo familiare impossibilitato a detto trasporto;
- che il Comune di Sarno con nota n. 9447del'11/05/2021 comunicava che l'Amministrazione comunale aveva preso atto del Contratto fra Comune di Sarno e la Mobility Life srl di Bolzano, per l'utilizzo dell'autoveicolo Fiat Doblò targato FF 917 MC, in adesione al progetto "Liberi di Muoversi", adattato al trasporto per disabili, approvava, inoltre, di provvedere all'affidamento del Servizio di Taxi Sociale mediante Convenzione ad una Associazione di volontariato in possesso dei requisiti di legge, e comunicava che per il trasporto disabili e la funzione di Taxi Sociale venisse utilizzato il veicolo Fiat Doblò targato FF 917 MC per lo svolgimento di dette attività;
- che l'Azienda Consortile ha richiesto n. 3 preventivi agli organismi del Terzo Settore per la realizzazione del Trasporto Sociale per la disabile grave del Comune di Sarno (SA);
- che con nota prot.n.7957/2021 perveniva il preventivo da parte dell'Associazione Eurosarrastrì di Sarno (SA), disponibile a svolgere il servizio richiesto per la somma totale di euro 1.934,40 mensili;
- che l'Associazione Eurosarrastrì svolge da anni per il Comune di Sarno il servizio di trasporto sociale, mediante sottoscrizione di Convenzione;

Verificato che

- l'Associazione dispone delle necessarie coperture assicurative;
- dispone dell'organizzazione del personale e dei volontari (autisti ed accompagnatori) necessari ad assicurare continuità, rispetto dei tempi e della qualità del servizio;
- ha realizzato le attività per i precedenti anni con correttezza, precisione e nel pieno rispetto delle previsioni progettuali a favore dei disabili residenti nel Comune di Sarno (SA);

Dato atto che:

- per le Convenzioni con le organizzazioni di volontariato con rimborso spese a rendicontazione, non è prevista acquisizione di CIG;
- la presente Convenzione è finanziata con fondi del bilancio del Comune di Sarno (SA);

si conviene quanto segue**Art.1 Oggetto**

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Azienda e l'Associazione con lo scopo di garantire il Servizio di Trasporto Sociale, finalizzato al trasporto della disabile grave G.E. residente nel Comune di Sarno (SA) presso i servizi socio-sanitari erogati dal Centro ANFFAS di Salerno, mediante l'utilizzo dell'automezzo Taxi Sociale, affidato al Comune di Sarno (SA) dalla Mobility Life srl di Bolzano;

Art.2 Obblighi dell'Associazione

Nell'espletamento del servizio di cui all'art. 1 l'Associazione garantisce:

1. la disponibilità di un numero di volontari associati in possesso dei requisiti di legge e idoneo ad assicurare lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate. A tal fine, la stessa Associazione avrà cura di trasmettere elenco dei volontari e degli operatori impegnati, il loro curriculum e le relative polizze assicurative;
2. l'impegno affinché il servizio sia reso con continuità per il periodo preventivamente concordato impegnandosi inoltre a dare immediata comunicazione al Direttore dell'Azienda "Agro Solidale" delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori;
3. che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso dei requisiti professionali, tecnici e di moralità, necessari allo svolgimento delle attività e coperti da specifica polizza assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Il costo delle coperture assicurative sono a carico dell'Azienda che rimborserà l'Associazione di tutti gli oneri sostenuti e puntualmente descritti nella rendicontazione;
4. che il Servizio di Trasporto Sociale per disabili richiesto prevede il trasporto andata e ritorno dell'utente affetto da disabilità grave G.E residente nel Comune di Sarno (SA) dal suo domicilio sito in via Pedagnali, presso il Centro ANFFAS di Salerno, per effettuare terapia di riabilitazione, a partire dal giorno 17 Maggio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021;
5. di esporre in tutte le attività di comunicazione cartelli nei quali si attesti che le attività oggetto della presente Convenzione sono realizzate in collaborazione con "Agro solidale".

Art.3 Obblighi dell'Azienda

Gli oneri e le spese ammessi a rimborso sono quantificabili nel limite massimo di euro € 14.508,00 per il seguente periodo dal 17 Maggio 2021 al 31 Dicembre 2021.

L'Azienda si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, su presentazione di apposita documentazione giustificativa corredata da una relazione mensile contenente il rendiconto del numero dei viaggi effettuati per la disabile trasportata, nel limite massimo per l'intero periodo di euro € 14.508,00.

La suddetta documentazione sarà presentata dall'Associazione all'Azienda con cadenza trimestrale.

L'importo fissato in euro € 14.508,00 riguarda il servizio di trasporto, così come articolato nell'art. 2 della presente Convenzione.

Qualora le condizioni di salute della disabile G.E., o sopraggiunte situazioni di fatto, non dovessero consentire il trasporto Sociale, si procederà a rideterminare l'importo in quota proporzionale al servizio effettivamente reso. Nella fattispecie saranno conteggiate le giornate in presenza della disabile presso la struttura di riabilitazione Centro ANFFAS di Salerno.

Art.4 Controlli

L'Associazione si impegna a vigilare affinché le attività siano rese nel rispetto dei diritti, della dignità e della scelta dell'utente e vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. L'Associazione verifica i risultati mediante incontri periodici con gli operatori, visite sul posto e colloqui di valutazione con la famiglia della disabile.

Di tale attività dovranno redigere relazione mensile da allegare alle rendicontazioni per il rimborso spese.

Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Sarno verifica i risultati ed effettua i controlli mediante visite periodiche e colloqui con la famiglia della disabile che usufruisce del servizio.

Art. 5 Privacy

L'Associazione e i propri aderenti, che per motivi connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione trattino dati personali degli assistiti, specie se idonei a rilevarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo dalla legge GDPR n. 679/2016.

In ogni caso, l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabili a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 6 Durata e cause di risoluzione

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e per la durata di 8 mesi, termine ultimo 31 Dicembre 2021.

L'Azienda può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Il rapporto convenzionale si risolve di diritto, in caso di:

1. gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
2. venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'organizzazione.

La Convenzione decade automaticamente:

- a) se nel corso della sua durata l'organizzazione per qualsivoglia motivo venga cancellata dal Registro Regionale istituito dalle singole Regioni ai sensi dell'art.6 della Legge 266/91; a tal fine, è fatto obbligo all'organizzazione, la cui iscrizione al Registro predetto scada in corso di Convenzione, di comunicare tempestivamente all'Azienda Consortile l'avvenuta conferma ad opera della componente Direzione Regionale.

L'Associazione ha facoltà di recesso dalla presente Convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. a firma del proprio legale rappresentante.

Dal canto suo, l'Azienda si riserva la facoltà di ridurre, modificare o interrompere il servizio in qualsiasi momento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente ad azioni di contenimento della spesa sociale. In tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima della sua scadenza, all'Associazione compete unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza avere null'altro a pretendere.

Art.7 Controversie

Qualsiasi controversia concernente la presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza del Foro di Nocera Inferiore (SA).

Art. 8 Norme finali

La presente Convenzione, redatta in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del D.Lgs. N. 117/2017.

Le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ma mere attività progettuali sperimentali, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.

Associazione APS Eurosarrastri
Il Sig. Sicuro Nicola
Lombardo

Azienda Consortile "Agro Solidale"
Il Direttore F.F. dott. Arturo
